

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

INDICE

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto negli articoli da 106 a 116 del Codice Civile.
- 2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e delle Unioni Civili previste dalla Legge n. 76 del 20/05/2016.

ART. 2 - FUNZIONI

- 1. Per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai soggetti previsti dalla normativa.
- 2. I soggetti delegati devono far pervenire all'ufficio dello stato civile la loro disponibilità almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione.

ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e precisamente nella Sala Consiliare o nella Piazza Don Guido Gariazzo sita all'interno del palazzo municipale.

ART. 4 - GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE

- 1. I matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti nel rispetto dei seguenti orari:
 - da lunedì a venerdì: dalle ore 9.30 sino alle ore 18.30;
 - sabato: dalle ore 9.30 alle ore 18.30:
 - domenica: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- 2. Non si celebrano matrimoni/unioni civili nei giorni di festività nazionale, il 24 ed il 31 dicembre e dal 12 al 16 agosto.

ART. 5 - RIMBORSO SPESE

- 1. La celebrazione dei matrimoni/unioni civili fra cittadini di cui almeno uno residente o iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) nel Comune, è **gratuita** da lunedì a venerdì.
- 2. Qualora la celebrazione avvenga in altri giorni od orari rispetto a quelli del comma 1, oppure fra nubendi entrambi non residenti, il servizio è soggetto alle tariffe di rimborso spese stabilite dalla Giunta Comunale.
- 3. I predetti rimborsi sono determinati tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione (costo del personale e consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc).
- 4. Il pagamento della tariffa di cui al comma 2 deve avvenire entro il giorno precedente la celebrazione.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili è l'ufficio di stato civile.
- 2. Le modalità (data e ora) della celebrazione devono essere concordate con l'ufficio di stato civile almeno 30 giorni prima della data del matrimonio/unione, presentando apposita richiesta.
- 3. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili può essere effettuata dai richiedenti solo su appuntamento.
- 4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

ART. 7 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

- 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi floreali che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura dei richiedenti.
- 2. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
- 3. E' vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all'interno delle strutture comunali.
- 4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
- 5. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al sottoscrittore della richiesta di cui all'art. 7 c.2.

ART. 8 - MATRIMONIO/UNIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

- 1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana.
- Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.
- 3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

ART. 9 - MATRIMONIO SU DELEGA

- 1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta all'ufficio di stato civile.
- 2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
- 3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - delega del comune richiedente;
 - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

Codice Civile

D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Legge 20 maggio 2016, n. 76;

Statuto Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° agosto 2022.